

PREMESSO che il prossimo 25 agosto si svolgerà presso lo stadio "Artemio Franchi" di Firenze, l'incontro di calcio valido per il campionato di serie A stagione 2024/2025, tra le squadre "ACF Fiorentina vs Venezia F.C.";

VISTA la circolare rischi manifestazioni sportive del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Segreteria di Sicurezza – Ufficio III – Ordine e Sicurezza Pubblica n. 88202 in data 21 agosto 2024 con cui si comunica che l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive nel corso della riunione del 20 agosto 2024, ha attribuito al suddetto incontro di calcio il "rischio 2", stabilendo, con determinazione n. 35/2024, la predisposizioni delle seguenti misure organizzative:

- vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Venezia esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della società sportiva "Venezia Football Club";
- incedibilità dei titoli d'ingresso;
- implementazione del servizio di stewarding;

CONSIDERATO che tra le due tifoserie viene segnalata un'accesa rivalità, sfociata in passato in episodi di violenza, durante i quali i tifosi delle due compagini si sono scontrati creando turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica;

VISTA la nota n. 116797 inviata dal Questore in data odierna;

DATO ATTO che nella nota succitata viene altresì segnalato che i lavori di riqualificazione dello stadio "Artemio Franchi", attualmente in atto, hanno comportato una variazione degli itinerari di afflusso della squadra ospite e della sistemazione delle tifoserie;

RICHIAMATA l'analisi svolta dai rappresentanti delle Forze di Polizia nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi in data 20 agosto 2024;

DATO ATTO dell'ulteriore ed aggiornata analisi compiuta in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutasi in data odierna, a seguito della citata nota n. 116797 inviata dal Questore in data odierna, relativa alla richiesta di valutazione dell'adozione di un'ordinanza ex art. 2 TULLPS ai fini che seguono:

- il divieto di vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine;
- all'interno dello stadio ed all'esterno dell'impianto sportivo, il divieto di detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti;

DATO ATTO dell'unanime determinazione favorevole adottata dal citato Consesso nella riunione odierna;

RILEVATO che il presente provvedimento ha carattere di necessità e di urgenza, finalizzato a prevenire comportamenti turbativi per l'ordine e la sicurezza pubblica;





VISTO l'art. 2 del T.U.LL.P.S, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

dalle ore 15.00 del 25 agosto 2024 fino a cessate esigenze è vietata:

- 1) <u>la vendita per asporto</u> in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati all'esterno dello stadio Franchi, nell'area compresa nel seguente perimetro: Piazza delle Cure Viale dei Mille Via Pacinotti Via del Pratellino Via Del Campo D'Arrigo Viale De Amicis Viale Lungo l'Affrico Piazza Alberti Viale Ojetti Viale Righi Viale Volta;
- 2) <u>la detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti</u> all'interno dello stadio Franchi ed all'esterno dell'impianto sportivo lungo il perimetro indicato al precedente punto 1).

II Comando della Polizia Municipale di Firenze è incaricato della notifica del presente provvedimento agli esercenti interessati.

Le Associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA sono invitate a dare massima diffusione del contenuto della presente ordinanza tra gli associati.

Il contenuto del presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Prefettura e comunicato agli organi di informazione.

Le Forze dell'Ordine ed il Comando della Polizia Municipale di Firenze sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento, procedendo, in caso di inosservanza, anche ai sensi dell'art. 650 c.p. nei confronti dei contravventori con espresso avviso che, in caso di violazione, sarà disposta, con ordinanza del Questore, la sospensione della licenza di pubblico esercizio, con la conseguente chiusura ai sensi dell'art. 100 del T.U.LL.P.S., sopracitato.

Il presente provvedimento è impugnabile mediante ricorso gerarchico al Ministro dell'Interno o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 30 o 60 giorni dalla notifica.

Firenze, 22 agosto 2024

IL VICE PREFETTO VICARIO (Pipero)